

DELIBERA N. 609/09/CONS

RILASCIO DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER L'EMITTENTE NAZIONALE "LA7"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l'istanza presentata dalla società Telecom Italia Media S.p.A. per la propria emittente nazionale "La7" in data 30 luglio 2009, prot. n. 62842, con la quale chiede la deroga totale dalle quote di programmazione e di emissione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS in virtù della mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 10 settembre 2009, prot. n. 70103 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 20 ottobre 2009, prot. n. 79877, a seguito della richiesta di informazioni del 25 settembre 2009, prot. n. 74366;

CONSIDERATO che con l'istanza del 30 luglio 2009 la società chiede in subordine alla deroga totale un esonero parziale dagli obblighi di emissione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui agli artt 3, comma 2 e 4, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e dall'obbligo di emissione di trasmissioni specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo regolamento;

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "La7";

RILEVATO che il canale in questione negli esercizi finanziari 2007 e 2008 ha correttamente documentato la mancata realizzazione di utili e che pertanto sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che il generale andamento degli esercizi 2007-2008 è stato influenzato da una oramai strutturale crisi economico-finanziaria che ha interessato il mercato in oggetto e che ha influito in maniera incisiva sul calo degli investimenti pubblicitari, fortemente legati al ciclo economico e alla crescita del PIL. Per fronteggiare gli effetti dello sfavorevole contesto di mercato sui dati economici e patrimoniali del Gruppo, Telecom Italia Media ha ritenuto opportuno avviare già a partire dal primo semestre del 2008, alcune azioni di riduzioni di costi, finalizzate ad invertire il *trend* negativo di raccolta pubblicitaria e indirizzate in maniera particolare verso l'emittente "La7". Tali azioni, che hanno essenzialmente riguardato la riorganizzazione della struttura operativa, la revisione dei palinsesti dei canali analogici e l'allargamento del bacino pubblicitario di La7, pur incidendo negativamente sul risultato operativo nel breve periodo in termini di maggiori costi ed ammortamenti, e conseguentemente sulla capacità di generare utili, produrranno prevedibilmente effetti positivi sulla redditività dei prossimi due esercizi. A tal proposito, appare utile richiamare la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009, nella quale sono sostanzialmente rispettate tali previsioni. Difatti ad un incremento dei dati relativi alla raccolta pubblicitaria è seguita una crescita del fatturato, dato questo in generale controtendenza con l'attuale andamento del mercato televisivo, in costante flessione;

RILEVATO che la programmazione di "La7", benché caratterizzata da un profilo distintivo più concentrato su un pubblico maschile, di età superiore ai 45 anni, con un profilo culturale elevato, è contraddistinta principalmente per l'informazione e l'approfondimento, la divulgazione culturale e l'intrattenimento;

RILEVATO quanto segue:

nel 2007 e 2008 l'emittente ha dedicato rispettivamente il 59,3% e il 56,6% della programmazione assoggettabile ad opere europee, per le quali ha investito rispettivamente il 73,1% e il 60,5% del totale degli introiti netti annui;

nel 2007 e 2008 l'emittente ha dedicato rispettivamente il 81,4% e il 78,3% della programmazione assoggettabile ad opere europee recenti, per le quali ha investito rispettivamente il 62,7% e il 56,8% del totale degli introiti netti annui;

nel 2007 e 2008 l'emittente ha dedicato rispettivamente il 21,2% e il 22,8% della programmazione assoggettabile ad opere europee di produttori indipendenti, per le quali ha investito rispettivamente il 35,4% e il 30,8% del totale degli introiti netti annui;

nel 2007 e 2008 l'emittente ha trasmesso rispettivamente il 24,4% e il 21,6% della programmazione assoggettabile a trasmissioni europee adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, per le quali ha investito rispettivamente il 22% e il 17,1% del totale degli introiti netti annui;

nel 2007 e 2008 l'emittente ha trasmesso rispettivamente lo 0,2% e lo 0,7% della programmazione assoggettabile a trasmissioni specificatamente rivolte ai minori, per le quali ha investito rispettivamente lo 0,5% e lo 0,1% del totale degli introiti netti annui;

RITENUTO pertanto che le ore di programmazione e i conseguenti investimenti dell'emittente nel 2007 e nel 2008 sono composti prevalentemente da tipologie di trasmissioni strettamente riconducibili alla linea editoriale dell'emittente;

RILEVATO che l'intera programmazione è qualificata dalla stessa società come indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto e che il budget disponibile è interamente dedicato ad essa;

RITENUTO che la linea editoriale del canale è composta da un elevato numero di programmi autoprodotti, e quindi di origine comunitaria, per la maggior parte recenti, e rappresentativi dei programmi qualificati come necessari per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto, la cui realizzazione non comporta oneri superflui per l'emittente, e che pertanto la stessa risulta ampiamente compatibile con gli obblighi di programmazione in opere europee e opere europee recenti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO che all'interno di tale linea editoriale appare rilevante la quota di programmazione e investimento dedicata alle opere di produttori indipendenti, il cui approvvigionamento non comporta oneri insostenibili per l'emittente, e che pertanto la stessa risulta ampiamente compatibile con i connessi obblighi di cui all'art. 4, commi 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO che all'interno di tale linea editoriale la quota minima di programmazione e investimento dedicata alle trasmissioni adatte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, appare raggiunta mediante la programmazione ordinaria, il cui approvvigionamento non comporta oneri superflui per l'emittente, e che pertanto la stessa risulta ampiamente compatibile con i connessi obblighi di cui all'art. 3, commi 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga totale presentata dalla società;

RITENUTO che per l'emittente in questione, caratterizzata da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori,

l'eventuale investimento nelle stesse comporterebbe una dispersione delle risorse finanziarie interamente impiegate per l'approvvigionamento dei programmi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto programmati, e della conseguente raccolta pubblicitaria;

RITENUTO pertanto che tale investimento graverebbe sull'equilibrio finanziario del canale, la cui tutela è stata chiaramente riconosciuta dalla normativa primaria laddove è prevista la possibilità di richiesta di deroga per la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

RITENUTO di non poter valutare le istanze relative agli obblighi di emissione di opere europee cinematografiche di espressione originale italiana e di programmazione in opere europee di espressione originale italiana ovunque prodotte di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, del regolamento, fino all'adozione del decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga parziale relativamente all'obbligo di prevedere trasmissioni specificamente rivolte ai minori;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata dall'emittente nazionale "La7" è rigettata.

2. L'emittente nazionale "La7" è esentata dall'obbligo di programmazione in trasmissioni specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

3. L'Autorità si riserva di valutare le istanze relative agli obblighi di emissione di opere europee cinematografiche di espressione originale italiana e di programmazione in opere europee di espressione originale italiana ovunque prodotte di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, del regolamento,

successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 301, della legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.

4. L'esenzione dal suddetto obbligo decorre dall'anno 2009, durante il quale é stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

5. La società Telecom Italia Media S.r.l. autorizzata alla trasmissione del canale a diffusione in tecnica digitale terrestre "La7", è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui al'art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola